



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

CORSO per Esperto nella Composizione Negozziata per la Soluzione della Crisi d'impresa

Ai sensi del Documento allegato

Decreto Dirigenziale Direttore Generale degli Affari Interni 28 settembre 2021

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa,
previsto dal DL 118/2021, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021

NOZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO E DI CONSULTAZIONI DELLE PARTI SOCIALI

Prof. Lucio Imberti – Avv. Adelio Riva

14 gennaio 2021

Crisi di impresa e rapporti di lavoro: le possibili soluzioni

Prospettiva concorsualistica/aziendalistica vs. prospettiva giuslavoristica?

È possibile un dialogo?

La prospettiva giuslavoristica ruota attorno a tre questioni

- 1. La legge fallimentare (per lo più attraverso interventi giurisprudenziali) e il Codice della crisi (in attesa di entrare in vigore) prevedono discipline in alcuni casi derogatorie rispetto al diritto del lavoro "ordinario"**
 - 2. Nella composizione negoziata della crisi vi sono deviazioni dal diritto del lavoro "ordinario"? Quale ruolo per accordi individuali e collettivi?**
 - 3. Come si può garantire la tenuta giuridica delle soluzioni adottate per evitare contenziosi "a valle"?**
-

- **L'inquadramento professionale del lavoratore**

Art. 2103 c.c.

Prestazione del lavoro.

[1]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

- **L'inquadramento professionale del lavoratore e il demansionamento**

Art. 2103 c.c.

Prestazione del lavoro.

[II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

- **L'inquadramento professionale del lavoratore
e il demansionamento**

Art. 2103 c.c.

Prestazione del lavoro.

[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

[V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

- **L'inquadramento professionale del lavoratore e il demansionamento**

Art. 2103 c.c.

Prestazione del lavoro.

[VI]. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

- **L'inquadramento professionale del lavoratore e il demansionamento**

Art. 2103 c.c.

Prestazione del lavoro.

[IX]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario é nullo.

La convenienza economica e la tenuta giuridica delle ipotesi di demansionamento di cui all'art. 2103, commi 2, 4 e 6, c.c.

- L'inquadramento professionale e il trasferimento del lavoratore

Art. 2103 c.c.

Prestazione del lavoro.

[VIII]. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

- **L'inquadramento professionale e il trasferimento del lavoratore**

Le tutele previste dalla contrattazione collettiva

Titolo I, Sezione Quarta, art. 8, CCNL metalmeccanici 2016

In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni. I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto

Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse

Art. 2751-*bis*, c.c. - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.

[I]. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

- 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;**
 - 2) le retribuzioni dei professionisti , compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione;**
 - 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo; (...).**
-

Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse

Art. 6, d.l. n. 118/2021 conv. in l. 147/2021

Misure protettive

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti. 2. (...).

3. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

Cfr. art. 6, par. 5, Direttiva 2019/1023 (c.d. Direttiva *Insolvency*)

Cfr. anche art. 10, comma 2, ultimo periodo e art. 20, comma 1, lett. d, n. 1

Accordi sindacali e prevenzione/soluzione della crisi d'impresa

Art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare **specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.**

Accordi sindacali e prevenzione/soluzione della crisi d'impresa

Art. 8, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
- a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
 - b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
 - c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
 - d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
 - e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, (...).

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

- Le procedure di informazione e consultazione sindacale - Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche dell'impresa e dell'interlocuzione con i pubblici poteri

Art. 4, comma 8, d.l. n. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

- 8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera g\), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25](#), diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'[articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428](#).**

Le procedure di informazione e consultazione sindacale - Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche dell'impresa e dell'interlocuzione con i pubblici poteri

Art. 4, comma 8, d.l. n. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021
Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

Obbligo di informazione sindacale con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, ai soggetti sindacali di cui all'[articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428](#), vale a dire alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'[articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300](#), nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi.

Le procedure di informazione e consultazione sindacale - Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche dell'impresa e dell'interlocuzione con i pubblici poteri

Art. 4, comma 8, d.l. n. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021
Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

8. Questi ultimi (i soggetti sindacali destinatari della comunicazione), entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Le procedure di informazione e consultazione sindacale - Le relazioni sindacali nei luoghi di lavoro in relazione alle caratteristiche dell'impresa e dell'interlocuzione con i pubblici poteri

Art. 4, comma 8, d.l. n. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021

Cfr. art. 13, Direttiva 2019/1023 (c.d. Direttiva *Insolvency*)

Le diverse procedure di informazione e consultazione prevista dalla legge e dai contratti collettivi

Vincoli di segretezza

**Violazione dell'obbligo di informativa e possibili conseguenze
Repressione della condotta antisindacale *ex art. 28, l. n. 300/1970***

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

Art. 1, comma 226

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Non trova applicazione la specifica disciplina antidelocalizzazioni – con relativa procedura sindacale – appena introdotta dalla legge di bilancio



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Lucio Imberti

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Bergamo

lucio.imberti@unibg.it

Adelio Riva

Avvocato in Milano

a.riva@battistiotto.it

Grazie
per
l'attenzione
